



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Commissione federale di coordinamento  
per la sicurezza sul lavoro CFSL

Soppressa 01/2017

Direttiva **CFSL**

N. 6508

**Direttiva concernente il ricorso ai medici  
del lavoro e agli altri specialisti della  
sicurezza sul lavoro (direttiva MSSL)**

Edizione gennaio 2007

---

## Indice

Premessa: Osservazione generale . . . . .	3
1. Scopo . . . . .	3
2. Ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro . . . . .	4
3. Applicazione . . . . .	4
4. Compiti degli specialisti della sicurezza sul lavoro . . . . .	6
5. Soluzioni settoriali, per gruppi di aziende e soluzioni modello (soluzioni interaziendali) . . . . .	6
6. Partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti . . . . .	7
7. Esecuzione . . . . .	7
8. Approvazione . . . . .	7

### **Allegati**

Allegato 1 Pericoli particolari . . . . .	8
Allegato 2 Principali compiti degli specialisti della sicurezza sul lavoro . . . . .	12
Allegato 3 Modello sussidiario . . . . .	13
Allegato 4 Definizioni e spiegazioni . . . . .	14
Allegato 5 Testi di legge applicabili . . . . .	17

---

## Premessa

### Osservazione generale

Le disposizioni dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) si applicano in linea di principio a tutte le aziende che assumono lavoratori in Svizzera. Lo stesso vale per le disposizioni concernenti il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro. Le aziende sono tenute a ricorrere agli specialisti della sicurezza sul lavoro laddove è necessario per garantire la protezione della salute dei lavoratori e per tutelare la loro sicurezza. La presente direttiva della CFSL concretizza l'obbligo dei datori di lavoro di ricorrere agli specialisti della sicurezza sul lavoro e in tal senso non modifica il campo di applicazione dell'OPI.

**Nel quadro degli obblighi generali (art. 3–10 OPI<sup>1</sup> e art. 3–9 OLL3<sup>2</sup>), tutti i datori di lavoro individuano nella loro azienda i pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori e intraprendono le misure di protezione e le disposizioni necessarie secondo le regole riconosciute della tecnica.**

**Il datore di lavoro è tenuto a riesaminare regolarmente le misure e i dispositivi di protezione in uso, in particolare in caso di modifiche aziendali.**

<sup>1</sup> OPI: Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

<sup>2</sup> OLL3: Ordinanza 3 della legge sul lavoro

---

## I. Scopo

La presente direttiva concretizza l'obbligo del datore di lavoro di ricorrere agli specialisti della sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 11 a capoversi 1 e 2 OPI e le misure destinate a promuovere la prevenzione sistematica degli infortuni e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro) e di tutela della salute.

## 2. Ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro coinvolge gli specialisti della sicurezza sul lavoro:

- quando nella sua azienda esistono pericoli particolari secondo l'allegato I
- e
- la sua azienda non dispone di sufficienti conoscenze tecniche per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute (cfr. allegato 4).

## 3. Applicazione

<b>Obbligo di ricorrere agli specialisti della sicurezza sul lavoro secondo il punto 2</b>	3.1	Il datore di lavoro, nella cui azienda esistono pericoli particolari secondo l'allegato I e occupa dieci o più collaboratori, dimostra di aver attuato le misure richieste. A tal fine definisce le competenze e i processi concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute. L'organizzazione deve essere documentata.
	3.2	Il datore di lavoro, nella cui azienda esistono pericoli particolari secondo l'allegato I e occupa meno di dieci collaboratori, dimostra con mezzi semplici di aver attuato le misure richieste.
<b>Ricorso facoltativo agli specialisti della sicurezza sul lavoro</b>	3.3	Il datore di lavoro, nella cui azienda non esistono pericoli particolari secondo l'allegato I e occupa cinquanta o più collaboratori, definisce in maniera opportuna le competenze e i processi concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute. L'organizzazione deve essere documentata.
	3.4	Il datore di lavoro, nella cui azienda non esistono pericoli particolari secondo l'allegato I e occupa meno di cinquanta collaboratori, è tenuto a soddisfare gli obblighi generali di cui agli articoli 3–10 OPI.

### Dall'allegato I «Pericoli particolari»

Aziende:

- con condizioni particolari sui luoghi di lavoro
- con pericoli di incendio ed esplosione
- esposte ad agenti chimici e biologici
- esposte ad agenti fisici

Determinante per l'obbligo di ricorrere agli specialisti del lavoro è la lista dei pericoli particolari di cui all'allegato I.

Le aziende con un tasso di premio netto di assicurazione contro gli infortuni professionali dello 0.5% o più della somma salariale presentano di norma pericoli particolari.

**Allegato I cfr. pagina 8**

## Applicazione

Rischio	Dimensioni dell'azienda Numero collaboratori	Ricorso agli specialisti della sicurezza sul lavoro	Sistema di sicurezza e organizzazione
Azienda <b>con</b> pericoli parti- colari secondo l'allegato I	<b>3.1</b> 10 e più	Prova del ricorso agli specialisti o delle misure adottate <sup>1)</sup>	Documentazione dell'organizzazione
	<b>3.2</b> Meno di 10	Prova del ricorso agli specialisti o delle misure adottate mediante mezzi semplici <sup>1)</sup>	
Azienda <b>senza</b> pericoli partico- lari secondo l'allegato I	<b>3.3</b> 50 e più	Ricorso <b>facoltativo</b>	Documentazione dell'organizzazione
	<b>3.4</b> Meno di 50	Ricorso <b>facoltativo</b>	

<sup>1)</sup> Definizione di «prova» o di «prova mediante mezzi semplici» cfr. allegato 4 «Definizioni e spiegazioni» pagina 15.

---

## 4. **Compiti degli specialisti della sicurezza sul lavoro**

Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro, gli specialisti della sicurezza sul lavoro e gli ingegneri della sicurezza che soddisfano i requisiti dell'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. Essi dispongono delle competenze necessarie per fornire una consulenza specifica all'azienda in funzione dei suoi pericoli particolari.

I compiti degli specialisti della sicurezza sul lavoro sono descritti all'articolo 11 e OPI (cfr. anche allegato 2).

Se, in applicazione del punto 2, sono chiamati ad intervenire gli specialisti della sicurezza sul lavoro, la loro attività deve anche comprendere la verifica dell'adempimento delle esigenze di cui all'articolo 7 capoverso 3 OLL3.

---

## 5. **Soluzioni settoriali, per gruppi di aziende e soluzioni modello (soluzioni interaziendali)**

Al posto di un'applicazione individuale dell'obbligo di ricorrere agli specialisti della sicurezza sul lavoro (soluzione individuale), il datore di lavoro ha la possibilità di scegliere una soluzione settoriale, per gruppi di aziende o una soluzione modello approvata dalla CFSL.

- 5.1 Gli organismi responsabili o fornitori di soluzioni interaziendali:
  - dimostrano le loro attività interaziendali nel quadro delle soluzioni settoriali, per gruppi di aziende e soluzioni modello, d'intesa con gli specialisti della sicurezza sul lavoro;
  - aggiornano continuamente la loro soluzione.
- 5.2 Inoltre gli organismi responsabili si occupano di:
  - valutare periodicamente l'impatto di tali attività e dei miglioramenti nelle aziende;
  - adattare in maniera appropriata le loro soluzioni affinché siano applicabili anche per le aziende molto piccole.
- 5.3 La CFSL fissa i criteri di riconoscimento delle soluzioni interaziendali. Le associazioni dei lavoratori del settore o del gruppo di aziende interessato partecipano all'elaborazione della soluzione o hanno almeno la possibilità di prendere posizione e il diritto di sottoporre proposte.

Con la soluzione interaziendale l'azienda dispone di un sistema di sicurezza (manuale e liste di controllo), di specialisti della sicurezza (cfr. anche allegato 4) e di formazioni e altre prestazioni specifiche.

---

## 6. Partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti

In base all'articolo 6a OPI i lavoratori o i loro rappresentanti all'interno dell'azienda devono essere consultati tempestivamente e a fondo su tutte le questioni che riguardano l'adempimento dell'obbligo di ricorrere agli specialisti della sicurezza sul lavoro.

---

## 7. Esecuzione

Se un'azienda non soddisfa le esigenze della presente direttiva e non è in grado di provare che ha raggiunto gli obiettivi di protezione mediante altre misure, l'organo di esecuzione prende le misure necessarie previste all'articolo 11c OPI, tenendo conto:

- delle condizioni concrete esistenti nell'azienda;
- delle misure e dei provvedimenti presi;
- del confronto con le soluzioni secondo il punto 5 (soluzioni settoriali, soluzioni per gruppi di aziende o soluzioni modello comparabili);
- del modello sussidiario (allegato 3).

---

## 8. Approvazione

La presente direttiva è stata approvata dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro il 14 dicembre 2006.  
Sostituisce la precedente edizione di gennaio 1996.

**COMMISSIONE FEDERALE  
DI COORDINAMENTO  
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO CFSL**

Fonte:  
Commissione federale di coordinamento per sicurezza sul lavoro CFSL  
Ufficio direttive, Fluhmattstrasse 1, casella postale, 6002 Lucerna  
Ordinazioni on line: [www.cfsl.ch](http://www.cfsl.ch)

**Determinante per l'obbligo di ricorrere agli specialisti della sicurezza è la lista seguente sui pericoli particolari.**

**Le aziende con un tasso di premio netto di assicurazione contro gli infortuni professionali dello 0.5% o più della somma salariale presentano di norma pericoli particolari.**

### Condizioni particolari sui luoghi di lavoro

#### ■ Lavori in posti di lavoro mobili

Luogo di lavoro senza l'ambiente assicurato di un posto di lavoro fisso, munito normalmente di un equipaggiamento permanente e delimitato nello spazio, presso un datore di lavoro.

Rientrano nella definizione di «lavori in posti di lavoro mobili»:

- aziende agricole e forestali (aziende con lavoratori/apprendisti, aziende LAINF)
- settore principale dell'edilizia e industria di finitura (edilizia e genio civile)
  - lavori da cantiere, pulizia di costruzioni, lavori di montaggio ecc.
  - cantieri di consorzi
- manutenzione strade in zone trafficate
- lavori di installazione e manutenzione impianti di distribuzione gas, acqua, corrente forte e debole in zone trafficate
- costruzione di linee aeree
- costruzione e manutenzione di binari
- montaggio (grandi opere di montaggio)

Non rientrano nella definizione di «lavori in posti di lavoro mobili»:

- collaboratori del servizio esterno
- consulenza, vendita
- servizio di montaggio e riparazioni
- portineria
- pulizia di locali
- spedizione, magazzinaggio, spedizionieri, ecc.
- trasporto/movimentazione merci

#### ■ Lavori ad alto rischio meccanico

Ad es. rischio di pungersi, tagliarsi, essere schiacciati o essere colpiti

- presse, presse per la stampa, tagliatrici
- immagazzinaggio di pannelli
- immagazzinaggio su scaffali alti
- mezzi di trasporto o di lavoro mobili, ad es. carrelli elevatori

#### ■ Lavori con rischio di caduta

- posti di lavoro e vie di passaggio rialzati

**■ Lavori in condizioni di servizio particolari/lavori di manutenzione**

con alto rischio di infortunio o di malattia professionale

**■ Persone che lavorano sole**

che eseguono lavori con alto rischio di infortunio, inclusi in particolare i settori in cui il personale è esposto al rischio di aggressione o violenza

**■ Movimentazione manuale di pesi, posizioni e movimenti del corpo sfavorevoli**

- movimentazione manuale di grossi pesi o di pesi da spostare spesso
- movimenti ripetitivi sotto sforzo
- lavori di lunga durata o ripetitivi in posizione piegata, inclinata o ruotata
- lavori di lunga durata o ripetitivi eseguiti all'altezza della spalla o oltre
- lavori di lunga durata o ripetitivi eseguiti in parte in ginocchio, da seduti o sdraiati

*Ulteriori informazioni sulla valutazione della sollecitazione globale di cui all'articolo 25 OLL3 nell'Ordinanza 3 della legge sul lavoro.*

**■ Installazioni e apparecchi tecnici di cui all'articolo 49.2 OPI**

lista completa: cfr. Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI).

**■ Temperatura alta o bassa (fattori climatici)**

posti di lavoro permanenti che, per ragioni tecniche, sono a temperature superiori a 30° C.  
posti di lavoro permanenti che, per ragioni tecniche, sono a temperature intorno o sotto allo zero.

**■ Lavori in sotterraneo (costruzioni di gallerie)**

condizioni climatiche tipiche dei lavori in sotterraneo

**■ Lavori in aria compressa**

ambiente lavorativo con sovrappressione a partire da 0,5 bar

**■ Lavori in atmosfera povera di ossigeno**


contenuto di ossigeno nell'aria  $\leq$  18 % volume.

**Pericoli di incendio ed esplosione****■ Liquidi, gas, polveri infiammabili**

- liquidi facilmente infiammabili con punto di infiammabilità inferiore a 30°C (direttiva CFSL 1825), se in azienda sono conservati per l'uso in media 100 litri al giorno
- gas, vapori, polveri nebulizzate e polveri fini infiammabili che nell'aria creano una miscela infiammabile

**■ Materiale esplosivo, prodotti pirotecnici****Agenti chimici e biologici****■ Sostanze e preparati pericolosi per la salute <sup>1)</sup>**

- Sostanze indicate nell'opuscolo Suva 1903 «Grenzwerte am Arbeitsplatz» (non disponibile in italiano)
- Sostanze e preparati classificati come tossici, sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o dannosi per l'embrione e il feto con frasi di rischio specifiche (frasi R) o frasi H (H sta per hazard ossia pericolo) e/o contrassegnati con i seguenti simboli di pericolo (pittogrammi) in base al nuovo sistema di marcatura (vedi sotto).

**■ Agenti biologici con potenziale di pericolo**

agenti dei gruppi di rischio 2, 3 e 4

<sup>1)</sup> Modifica dal 3 luglio 2014

**Agenti fisici****■ Radiazioni ionizzanti**

sostanze o impianti radioattivi per la produzione di radiazioni ionizzanti che rientrano nel campo di applicazione dell'Ordinanza sulla radioprotezione (RS 814.501)

**■ Radiazioni non ionizzanti  
(campi elettromagnetici, ultravioletti, infrarossi, luce visibile)**

lavori con apparecchiature trasmittenti, nella vicinanza di alta tensione o di forte corrente o con apparecchi della categoria 1 o 2 conformemente alla EN 12198

**■ Laser**

impiego di laser delle classi 3B e 4 (EN 60825-1)

**■ Elettrizzazione**

lavori su installazioni a forte corrente sotto tensione

**■ Vibrazioni mano-braccio e corpo intero**

lavori con strumenti vibranti o a percussione (EN ISO 5349-1:2000) o guida di veicoli fuoristrada (EN ISO 2631-1: 1997), cfr. formulario Suva 86052

**■ Rumore pericoloso per l'udito**

effetti dell'esposizione al rumore a partire da un livello di esposizione giornaliera  $L_{EX}$  di 85 dB (A), cfr. Tabelle del rumore, formulari Suva 86200 – 86500

**■ Lavori con elevato rischio di infortunio professionale dovuto alla mancata percezione di segnali**

- lavori su binari con traffico ferroviario
- manovre su binari all'interno dell'azienda

**■ Lavori con agenti caldi o freddi che presentano un elevato rischio di infortunio o malattia professionale**

pericoli termici legati a fluidi, vapore, gas liquefatto a bassa temperatura (ad. es. azoto liquido)

**Nota**

La CFSL verifica periodicamente la presente lista e la aggiorna al nuovo stato della tecnica.

La lista è pubblicata sul sito internet della CFSL ([www.cfsl.ch](http://www.cfsl.ch)). Tutte le modifiche sono comunicate.

## Allegato 2

## Principali compiti degli specialisti della sicurezza sul lavoro

La seguente tabella indica i casi in cui il datore di lavoro può ricorrere ad una determinata categoria di specialisti della sicurezza sul lavoro (medici del lavoro, igienisti del lavoro, ingegneri della sicurezza e specialisti della sicurezza).

	Specialisti della sicurezza	Ingegneri della sicurezza	Igienisti del lavoro	Medici del lavoro
Identificazione in loco dei pericoli per la sicurezza e per la salute	x	x	x	x
Formulazione di proposte per la prevenzione di infortuni, malattie professionali e problemi della salute associati al lavoro e per il risanamento delle aree pericolose	x	x	x	x
Consulenza ai datori di lavoro (direttori e superiori di linea) e ai lavoratori in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro	x	x	x	x
Formulazione di basi che consentano alla direzione di prendere decisioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute	x	x	x	x
Valutazione dei rischi in collaborazione con altri specialisti della sicurezza sul lavoro, inclusa la determinazione delle opportune misure di sicurezza	CO	x	x	x
Individuazione dei rischi in azienda	x	x		CO
Organizzazione del primo soccorso, dell'assistenza medica di emergenza, del salvataggio e della lotta contro gli incendi	x	x		x
Formazione di base e approfondita del personale a tutti i livelli gerarchici in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro	x	x		CO
Audit del sistema di sicurezza in azienda	x	x		
Documentazione della sicurezza e della tutela della salute sul posto di lavoro	x	x		
Analisi delle cause di infortuni, incidenti e danni alle cose	x	x		CO
Redazione di rapporti periodici sul verificarsi di infortuni in azienda e elaborazione di statistiche	x	x		CO
Valutazione in loco dei pericoli per la sicurezza e la salute		x	x	x
Elaborazione di piani di sicurezza aziendali e interaziendali	CO	x		
Individuazione e valutazione di effetti fisici, chimici, biologici pregiudizievoli per la salute sul posto di lavoro			x	CO
Valutazione di aspetti della tutela della salute secondo la LL dal punto di vista dell'igiene e della medicina del lavoro			x	x
Esame di posti di lavoro nell'ottica di prevenzione di malattie professionali e problemi di salute associati al lavoro			x	x
Elaborazione di proposte per sostituire materiali e processi lavorativi dannosi alla salute			x	x
Consulenza per la pianificazione e il miglioramento di posti di lavoro dal punto di vista dell'igiene e della medicina del lavoro			x	x
Sorveglianza degli effetti nocivi sulla salute per mezzo di misure tecniche			x	
Formazione in materia di igiene e medicina del lavoro di addetti alla sicurezza del settore/gruppo di aziende e dei responsabili di linea nelle aziende			x	x
Sorveglianza medica dei posti di lavoro per mezzo di biomonitoraggio				x
Esami di entrata e di controllo per la valutazione dell'idoneità dei lavoratori per la prevista attività o l'attività attuale				x
Consulenza per la riabilitazione medica e professionale e il reinserimento dei lavoratori				x
Primo soccorso in caso di emergenze e soccorso in caso di danni specifici all'azienda in collaborazione con il medico curante				x
Documentazione in materia di medicina del lavoro, ad es. secondo la OPLM (Ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi)				x

CO = collaboratore

## Allegato 3

## Modello sussidiario

Il modello sussidiario si applica alle aziende con pericoli particolari secondo il punto 2, che non intendono ricorrere agli specialisti della sicurezza sul lavoro né possono dimostrare in altro modo le misure di protezione richieste.

La durata di intervento stabilita in generale per **medici del lavoro, igienisti del lavoro e specialisti della sicurezza** figura nella tabella qui di seguito, la quale non comprende la durata di un'eventuale visita medica profilattica secondo l'articolo 71 OPI e segg.

In caso di attività particolari, spetta all'organo di esecuzione competente aumentare la durata di intervento minima prevista per l'intervento di ingegneri della sicurezza e di igienisti del lavoro.

### Durata minima di intervento

#### Valori di riferimento per ingegneri della sicurezza, igienisti del lavoro e specialisti della sicurezza in ore per anno e collaboratore

Tasso di premio netto di assicurazione contro gli infortuni professionali (in % della somma salariale)	Durata di intervento (in ore per collaboratore e per anno)
0.0 – 0.5 %	2.25
0.5 – 1.0 %	2.50
1.0 – 1.5 %	3.50
1.5 – 2.0 %	4.50
2.0 – 3.0 %	5.50
3.0 – 4.0 %	7.00
4.0 – 5.0 %	9.00
> 5.0 %	11.00

**Prevenzione sistematica**

La prevenzione sistematica va oltre l'eliminazione di un difetto individuato (ad es. un parapetto mancante) e ha per obiettivo di impedire nel tempo il ripetersi o il formarsi di difetti simili in tutta l'azienda. In generale si tratta dunque di una combinazione di misure tecniche, organizzative e personali (ad es. fornitura di strumenti di lavoro, controlli regolari dei posti di lavoro, istruzioni e coinvolgimento dei collaboratori, ecc. ) prese sulla base di un'analisi delle cause. Le misure di prevenzione sistematica sono indispensabili per la continuità della cultura della sicurezza all'interno dell'azienda.

**Pericoli particolari**

I pericoli particolari sono pericoli che possono essere individuati e valutati con certezza soltanto mediante conoscenze specifiche e mezzi di analisi particolari.

I pericoli particolari sono elencati nell'allegato I.

**Conoscenze richieste**

Un'azienda dispone delle conoscenze richieste per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute quando:

- impiega lei stessa o incarica medici del lavoro e altri specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL)  
e/o
- adotta e applica una soluzione interaziendale approvata dalla CFSL  
e/o
- applica i documenti MSSL, ad es. le liste di controllo.

**Regole riconosciute della tecnica**

Per «regole riconosciute della tecnica» si intendono tutte le disposizioni tecniche, organizzative e comportamentali documentate, generalmente accettate e dimostrate nella pratica che si basano su un approccio orientato al rischio.

Tali regole possono essere le direttive, le norme, le schede informative, le schede di sicurezza e le istruzioni per l'uso.

**Individuazione dei pericoli**

Rilevazione semplice e sistematica dei pericoli per la sicurezza e per la salute delle persone sul posto di lavoro.

L'individuazione dei pericoli può essere eseguita con strumenti quali documentazione per soluzioni interaziendali, pubblicazioni, liste di controllo ecc. Costituisce la base per l'adozione di tutte le misure necessarie.

L'individuazione dei pericoli è effettuata in azienda sulla base delle conoscenze specifiche al settore e delle conoscenze di base in materia di sicurezza sul lavoro. Le conoscenze di base necessarie possono essere acquisite ad esempio tramite formazione professionale, corsi settoriali, corsi SUVA, corsi CFSL o altri corsi dispensati da istituti di formazione professionale per adulti.

**Valutazione dei rischi**

Procedura basata su un metodo riconosciuto di valutazione dei rischi cui sono soggette le persone sul posto di lavoro. Per metodi riconosciuti si intendono quei metodi che sono riconosciuti scientificamente e che hanno dato buoni risultati all'atto pratico (stato della tecnica).

La valutazione dei rischi va effettuata almeno nei seguenti casi:

- impiego di nuove tecniche di lavoro o di nuove sostanze;
- pericoli particolari per i quali non esistono o esistono soltanto in parte regole riconosciute della tecnica.

La valutazione dei rischi permette di definire i danni che possono essere subiti e la loro probabilità di verificarsi sui posti di lavoro dei singoli lavoratori (rischio individuale) e sui posti di lavoro di gruppi di lavoratori (rischio collettivo).

Mediante la valutazione dei rischi sono valutati in particolare i rischi legati alle nuove tecniche di lavoro e alle nuove sostanze.

**Prova**

La **prova dell'adozione delle misure richieste secondo il punto 3.1** è apportata ad esempio:

- con l'applicazione di soluzioni individuali, settoriali, per gruppi di aziende o modello;
- con l'esistenza di misure tecniche, dispositivi di protezione individuali e pannelli di sicurezza (segnali di avvertimento, di pericolo e di sicurezza);
- con certificati (ad es. diplomi, attestati di partecipazione) di formazione professionale, di base e di aggiornamento.

La **prova mediante mezzi semplici secondo il punto 3.2** serve a dimostrare in maniera plausibile l'adozione di misure concrete (ad es. sulla base di liste di controllo compilate, documenti che certifichino le misure adottate, protocolli, documentazione di corsi, informazioni orali, ecc.).

**Soluzione settoriale**

Una soluzione settoriale mette a disposizione dell'azienda un sistema di sicurezza specifico al settore (manuale) e liste di controllo, formazioni e altre prestazioni.

**Soluzione per gruppi di aziende**

La soluzione per gruppi di aziende è adatta soprattutto per le grandi aziende con succursali in diverse località o per le aziende che intendono utilizzare in comune un servizio locale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute.

**Soluzione modello**

L'azienda riprende un sistema di sicurezza o di controllo della qualità elaborato da una società di consulenza, che integra gli aspetti della sicurezza sul lavoro e di tutela della salute.

**Soluzione individuale**

Le aziende hanno la possibilità di elaborare un sistema di sicurezza individuale che tenga conto delle loro esigenze specifiche, a condizione che siano coinvolti specialisti esterni della sicurezza sul lavoro o l'azienda disponga delle conoscenze richieste in materia di sicurezza sul lavoro.

**Numero collaboratori**

Media aritmetica del numero di collaboratori al 30 settembre degli ultimi due anni. Tale calcolo tiene conto del grado di occupazione dei collaboratori.

**Definizione delle dimensioni aziendali\***

Definizione dell'azienda	Numero collaboratori
Azienda grande	≥ 250
Azienda media	50 – 249
Azienda piccola	10 – 49
Azienda molto piccola	1 – 9
PMI	1 – 249

\* Fonte: Ufficio federale di statistica, Censimento delle aziende 2005

**Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), RS 832.20**

Secondo l'articolo 82 capoverso 1 della LAINF, per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.

Secondo l'articolo 83 capoverso 2 della LAINF, il Consiglio federale emana prescrizioni sulla cooperazione di medici del lavoro e di altri specialisti della sicurezza del lavoro nelle aziende.

**Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), RS 832.30**

L'OPI, agli articoli 3–11 e in particolare agli articoli 11a–11g, definisce le disposizioni di esecuzione dei requisiti di base menzionati dalla LAINF.

**Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL), RS 822.11**

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 della LL, a tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio.

**Obbligo del datore di lavoro****OPI art. 11a**

<sup>1</sup> Ai sensi del capoverso 2, il datore di lavoro deve fare appello a medici del lavoro e a specialisti della sicurezza sul lavoro se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono.

<sup>2</sup> L'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro dipende in particolare:

- a dal rischio d'infortunio e di malattie professionali, come risulta dai dati statistici a disposizione e dalle analisi dei rischi,
- b dal numero delle persone occupate e
- c dalle conoscenze specifiche necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro all'interno dell'azienda.

**Decisione sull'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro****OPI, art. 11c**

<sup>1</sup> Se un datore di lavoro non soddisfa l'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro, il competente organo d'esecuzione, previsto agli articoli 47–51, può, per ciò che concerne quest'obbligo, prendere una decisione conformemente all'articolo 64.

<sup>2</sup> Se l'organo d'esecuzione competente in materia di prevenzione degli infortuni professionali non è lo stesso che è competente per la prevenzione delle malattie professionali, i due organi si mettono d'accordo sulla decisione che deve essere presa.

**Compiti degli specialisti della sicurezza sul lavoro****OPI, art. 11 e**

<sup>1</sup> Gli specialisti della sicurezza sul lavoro hanno, in particolare, le seguenti funzioni:

- a. procedono, in collaborazione con il datore di lavoro e dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda nonché i superiori competenti, alla valutazione dei pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b. consigliano il datore di lavoro sulle questioni relative alla sicurezza sul lavoro e lo informano in particolare su:
  1. i provvedimenti riguardanti l'eliminazione dei difetti e la diminuzione dei rischi,
  2. l'acquisto di nuove installazioni e nuove attrezzature di lavoro nonché l'introduzione di nuovi metodi di lavoro, di nuovi mezzi d'esercizio, materiali e sostanze chimiche,
  3. la scelta di installazioni di protezione e di DPI,
  4. l'istruzione del lavoratore riguardo ai pericoli professionali ai quali è esposto e all'utilizzazione delle installazioni di protezione e dei DPI nonché ad altri provvedimenti da prendere,
  5. l'organizzazione in materia di primo soccorso, dell'assistenza medica in caso d'emergenza, di salvataggio e di lotta contro gli incendi;
- c. sono a disposizione dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'azienda per le questioni relative alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro e li consigliano.

<sup>2</sup> I medici del lavoro procedono agli esami medici necessari per adempiere ai loro compiti. Possono inoltre, su incarico dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), effettuare le visite profilattiche nell'ambito della medicina del lavoro, conformemente agli articoli 71–77.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro delimita le competenze dei diversi specialisti della sicurezza sul lavoro nella sua azienda e fissa per scritto i compiti e le competenze dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda in virtù dell'articolo 6a.

**Competenze in materia d'igiene****OLL 3, art. 7**

<sup>3</sup> Qualora siano consultati specialisti della sicurezza del lavoro in conformità alle disposizioni d'esecuzione relative all'articolo 83 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, questi ultimi devono verificare, nel quadro delle loro mansioni, anche l'adempimento delle esigenze in materia d'igiene.

**Diritto di essere consultati****OPI, art. 6a**

<sup>1</sup> I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda hanno il diritto di essere consultati in merito a tutte le questioni relative alla sicurezza sul lavoro.

<sup>2</sup> Il diritto di essere consultati comprende anche il diritto di essere sentiti sufficientemente presto e in maniera completa riguardo a tali questioni e il diritto di presentare proposte prima che il datore di lavoro prenda una decisione. Il datore di lavoro deve motivare la sua decisione se non tiene conto, o tiene conto solo parzialmente, delle obiezioni e delle proposte dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'azienda.



